

Direzione Relazioni Industriali

AUDIZIONE

CAMERA dei DEPUTATI

XI[^] Commissione Lavoro pubblico e privato

PdI 1266/C

***Modifiche al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti
la vigilanza e la sicurezza sul lavoro nonché prevenzione e assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali***

Roma, 10 luglio 2019

PREMESSA

Nel settore edile, la diminuzione degli infortuni (-3,9%), anche con conseguenze mortali (- 23%), che emerge dalle statistiche Inail aggiornate al 31 ottobre 2018 e relative all'anno 2017, specie se si considera che il settore opera in contesti lavorativi in cui i rischi professionali sono elevati, confermano il forte impegno e la costante attenzione che l'Ance, unitamente alle altre parti sociali del settore, ha rivolto a tali temi.

La presente Proposta di legge, a tal riguardo, si inserisce in una strategia di intervento ampiamente condivisibile e che, unita alle misure legislative finora varate, dovrebbe consentire di limitare ulteriormente il fenomeno infortunistico.

Grazie al forte impegno dell'Ance è stato creato un sistema unitario gestito pariteticamente con il sindacato dei lavoratori e che è oggi costituito da oltre 200 enti presenti in tutte le province italiane: si tratta delle Casse Edili, degli Enti Scuola Edile e dei Comitati Paritetici Territoriali per la Prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CPT) o Enti unificati per la formazione e la sicurezza.

Questi Enti, che puntano alla lotta al lavoro irregolare e alla diffusione della cultura della sicurezza, sono finanziati integralmente dalle imprese di costruzione.

Dal Rapporto di attività 2018 del Formedil (*Ente nazionale paritetico per la formazione in edilizia*) e della CNCPT (*Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro*) emerge che l'azione degli enti territoriali di riferimento si traduce, ogni anno, in oltre 37 mila visite di controllo e consulenza in cantiere e in più di 290 mila ore di formazione.

A queste attività si aggiungono l'organizzazione di centinaia di convegni e seminari su tutto il territorio nazionale, la pubblicazione di dettagliati fascicoli informativi e la realizzazione di più di 10 mila interventi di sorveglianza sanitaria a favore dei lavoratori.

Tra le recenti misure di prevenzione il settore edile, attraverso il suddetto sistema paritetico, ha istituito, prima degli altri settori e con importanti investimenti, una prassi di riferimento, in fase di pubblicazione come norma tecnica UNI, che definisce le modalità di asseverazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n.81/08, al fine di rafforzare la lotta al fenomeno infortunistico.

L'Ance è fortemente convinta che, per le finalità perseguite, tale sistema di asseverazione, attuato secondo procedure molto rigorose sia per l'adozione che per il controllo del suo efficace mantenimento, necessita di un sistema premiale per la selezione e qualificazione delle imprese che investono in sicurezza e prevenzione, attraverso il riconoscimento di specifiche agevolazioni, anche ai fini della qualificazione delle imprese negli appalti pubblici.

OSSERVAZIONI

Tutto ciò premesso, nell'esprimere un apprezzamento circa le finalità della proposta di legge in oggetto, l'Ance reputa utile segnalare alcuni elementi di criticità che potrebbero generare effetti opposti a quelli auspicati.

L'analisi che segue deve tenere conto anche della collocazione temporale del provvedimento in oggetto, presentato più di otto mesi fa, che risulta, pertanto, in alcune parti non integrato con disposizioni di legge nel frattempo intervenute (Legge di Bilancio 2019, decreto 27 febbraio 2019, attuativo della riforma tariffaria Inail e il D. L. Crescita).

Nel merito, l'art. 1 della proposta di legge in commento affronta il tema del SINP (Sistema informativo per la prevenzione), prevedendo che anche le Associazioni concorrano allo sviluppo di tale sistema.

A tal riguardo, pur condividendo tale previsione che intende allargare la platea dei soggetti destinatari delle informazioni del SINP, peraltro non ancora operativo, sarebbe opportuno precisare che le Associazioni dovrebbero essere quelle comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, definendo altresì, in maniera chiara, la funzione che dovrebbero esercitare nell'ambito del suddetto Sistema.

Le modifiche richiamate dagli artt. 2 e 3, sebbene condivisibili in quanto orientate alla semplificazione, introducono una netta demarcazione tra funzione di controllo e attività di consulenza e prevenzione, riconducendo la prima all'INL e all'Inail la seconda.

Ad avviso dell'Ance una tale soluzione, come più volte lamentato dalle imprese, potrebbe accentuare la mancanza di interazione e comunicazione tra i diversi organi preposti alla vigilanza ed all'attività prevenzionistica, con il rischio di non trovare sul territorio nazionale uniformità tra le linee guida prevenzionistiche attribuite all'Inail e quelle di controllo di competenza esclusiva dell'INL.

L'art. 4, sebbene presenti finalità condivisibili sia dal punto di vista prevenzionistico, riconoscendo per il triennio 2019 – 2021 una premialità alle imprese virtuose che investono in sicurezza, nonché una riduzione del costo del premio basato su aspetti strettamente connessi alle iniziative aziendali, attraverso il meccanismo del *c.d. "bonus malus"*, riporta alcuni elementi di criticità meritevoli di un approfondimento.

In particolare, sebbene nell'articolato si parli chiaramente di agevolazione aggiuntiva rispetto a quelle già previste in materia, lascia molti dubbi l'indicazione riportata nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento in commento dove viene espressa l'intenzione di voler disapplicare, probabilmente al termine del periodo sperimentale, l'attuale meccanismo di oscillazione per prevenzione che prevede misure percentuali fisse più favorevoli (18% e 28%) per le fasce dimensionali fino a 50 dipendenti, rispetto a quella minima individuata nella proposta nella misura minima del 15%.

Pertanto, oltre che individuare un nuovo meccanismo di oscillazione legato ad interventi che sembrerebbero essere diversi ed ulteriori rispetto a quelli attualmente indicati nel modello OT 24, sarebbe opportuno modificare l'attuale sistema di oscillazione per prevenzione aggiungendo la percentuale minima del 15%, prevista dalla proposta di legge, alle aliquote già previste dall'art. 23 del decreto 27 febbraio 2019.

Un ulteriore approfondimento merita la previsione di utilizzare per il nuovo meccanismo di oscillazione quota parte delle risorse programmate dall'Inail per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 11, comma 5, del D.lgs. n. 81/08. Questo ovviamente non dovrebbe influire sulla dotazione economica prevista per il finanziamento riconducibile al Bando ISI.

Fermo restando quanto sopra, si reputa opportuno segnalare in questa sede che la riforma tariffaria Inail nel settore edile sembrerebbe non sortire gli effetti auspicati. Alcune delle aziende del settore infatti lamentano, in assenza di infortuni, la mancata riduzione del premio, anche a fronte dell'abbassamento del valore massimo riferito ai tassi medi nazionali che è passato dal 130 per mille al 110 per mille.

Gli effetti positivi della riduzione dei tassi medi di tariffa, infatti, sembrerebbero essere annullati a seguito dell'abrogazione della misura agevolativa trasversale introdotta dalla Legge di Bilancio 2014 che, negli ultimi 5 anni e fino alla regolazione del premio 2018, con apposito decreto ha consentito un abbattimento annuale del costo del premio in misura media percentuale pari a circa il 15%.

Il comparto delle costruzioni, oltre alla suddetta abrogazione, sconto, inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'eliminazione di una disposizione normativa che garantiva, ai sensi dell'art. 29 della L. n. 341/95, una riduzione contributiva annuale in misura pari all'11,50% che, da oltre 20 anni, ha consentito di ottenere importanti risultati sul fronte dell'emersione dal lavoro irregolare.

Tale sgravio infatti ha raggiunto lo scopo di premiare, seppur in misura modesta, le imprese più corrette negli adempimenti contributivi in attuazione del meccanismo di versamento dei contributi per l'edilizia, di cui all'art. 29 della L. n. 341/95, che prevede, per l'appunto, una riduzione contributiva pari all'11,50% per le imprese edili regolari, iscritte alla Cassa Edile, che versano i contributi sull'orario contrattuale di settore.

Il beneficio premiale dell' 11,50% vale in termini di riduzione del costo del lavoro l'1,36% e coinvolge esclusivamente le imprese regolari iscritte alla Cassa Edile che denunciano 40 ore settimanali di lavoro.

La percentuale di riduzione del costo del lavoro pari all'1,36, applicata alla retribuzione lorda media di ciascun lavoratore per il numero dei lavoratori che si trovano nelle suddette condizioni, porta a prevedere una copertura finanziaria di circa 24 milioni di euro per ciascun anno.

Detta copertura in tutti questi anni è stata assicurata dal maggior gettito contributivo garantito dalle imprese del settore edile a fronte delle prestazioni erogate dall'Inail.

Si reputa, pertanto, necessario ripristinare la misura agevolativa prevista per il settore edile e abrogata dalla Legge di bilancio 2019.

Infine, nell'esprimere apprezzamento per questa iniziativa incentrata sul tema della sicurezza sul lavoro, si coglie l'occasione per richiedere alcuni interventi di semplificazione ed aggiornamento del D. Lgs. n. 81/08 (cd Testo unico sicurezza).

Al proposito, si riportano di seguito alcune proposte di modifica, importanti per il settore delle costruzioni.

Sarebbe auspicabile, ad esempio, che venisse modificato l'art. 99 *Notifica preliminare* del citato Testo unico, dando immediata attuazione all'estensione, in tutto il territorio nazionale, di un sistema *on line* di trasmissione della notifica preliminare che coinvolga anche le Casse Edili territorialmente competenti.

Questo apporterebbe un significativo contributo in ordine alla semplificazione dell'attività burocratica di imprese, professionisti e committenti, che fruirebbero di un "cruscotto" riassuntivo di tutte le notifiche inviate. Inoltre, si ottimizzerebbe l'interazione tra i diversi organi, al fine di ottenere una mappatura di tutti i lavori edili sul territorio, anche in considerazione di una maggiore tutela della sicurezza dei lavoratori.

L'incrocio dei dati in possesso delle Casse Edili con quelli della notifica preliminare permetterebbe anche una più attenta verifica delle condizioni di regolarità delle imprese, soprattutto in sede di attestazione della regolarità contributiva, nonché la possibilità di costituire una banca dati di settore, anche ai fini di una migliore programmazione della attività ispettiva.

Si dovrebbe, inoltre, prevedere di estendere l'ambito di applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 157, comma 1, lett. c), riferibile, attualmente, solo ai casi di mancata trasmissione del documento prima dell'inizio dei lavori, anche ai casi di mancato aggiornamento dello stesso, con la finalità di conoscere tutti gli attori presenti in ogni fase lavorativa dello specifico cantiere.

Con riferimento, poi, all'articolo 30 del citato Testo unico sicurezza, andrebbe modificato il comma 5, inserendo anche la nuova norma UNI ISO 45001:2018 assieme alla richiamata BS OHSAS 18001:2007, che dal 12 marzo 2021 non sarà più valida.